



Capitolato d'appalto

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (TRE ANNI GARANTITI PIÙ DUE ANNI OPZIONALI)

Indice

ART.1	DEFINIZIONI
ART.2	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.3	DURATA DELL'APPALTO
ART.4	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART.5	PROFILASSI ANTIMURINA (art. 2, lett. a)
ART.6	DEBLATTIZZAZIONE (art.2, lett.b)
ART.7	LOTTA ALLE ZANZARE (trattamenti larvicidi e n. 20 trattamenti adulticidi)
ART.8	LOTTA INTEGRATA ALLA MOSCHE (solo Sede di Lodi) (art. 2, c.1, lett. d)
ART.9	PROGRAMMA DI CONTENIMENTO DI VESPE E CALABRONI (solo Sede di Lodi) (art. 2, c.1, lett.e)
ART.10	TRATTAMENTO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI (art. 2, c.2, lett.f)
ART.11	N. 20 INTERVENTI/ANNO PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI VESPE E CALABRONI (art. 2, c.2, lett.g)
ART.12	ALLONTANAMENTO DI SCIAMI DI API (art. 2, c.2, lett.h)
ART.13	LOTTA ALLE ZANZARE - TRATTAMENTI ADULTICIDI (art. 2, c.2, lett. i)
ART.14	RIMOZIONE DEL GUANO E SANIFICAZIONE (art.2, c.2, lett. j)
ART.15	RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI (art.2, c.2, lett. k)
ART.16	IMPIEGO AUTOSCALA O PIATTAFORMA AEREA (art.2, c.2, lett.l)
ART.17	FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 40 DISPOSITIVI AUTOMATICI PER DISINFESTAZIONE NOTTURNA DELLE PORTINERIE (art.2, c.2, lett.m)
ART.18	N. 250 ORE PER OPERE DI LIEVE ENTITA' MIRATE ALL'ALLONTANAMENTO VOLATILI (art.2, c.2, lett.n)
ART.19	FORNITURA DI N. 50 EROGATORI DI ESCA TOPICIDA (art.2, c.2, lett.o)
ART.20	OBBLIGHI DELL'APPALTANTE
ART.21	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART.22	PAGAMENTI
ART.23	REVISIONE PREZZI
ART.24	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
ART.25	PENALI
ART.26	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
ART.27	GARANZIE ASSICURATIVE (RCT/RCO FIDEIUSSIONE)
ART.28	GARANZIA DEFINITIVA
ART.29	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.30	RECESSO DELL'APPALTANTE
ART.31	SUBAPPALTO
ART.32	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.33	VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
ART.34	VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART.35	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
ART.36	RISERVE E ACCORDO BONARIO
ART.37	CONTROVERSIE
ART.38	SPESE CONTRATTUALI
ART.39	TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART.40	PATTO DI INTEGRITÀ
ART.41	PANTOUFLAGE
ART.42	RINVIO A NORMA VIGENTI



ART.43 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO

ART.1 DEFINIZIONI

- a) **Infestazione** - Presenza di agenti infestanti in edifici ed aree esterne pertinenziali.
- b) **Disinfestazione** - Le attività volte al controllo ed al monitoraggio degli agenti infestanti al fine di garantire il decoro e l'igiene presso gli edifici universitari.
- c) **Programma Operativo** - Documento contenente le informazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione e sulle tempistiche delle attività di disinfestazione programmate.
- d) **Intervento correttivo** - Intervento richiesto dall'appaltante in caso di insufficienza degli interventi programmati.
- e) **Referente interno** - Personale universitario delegato dall'appaltante ad interfacciarsi con l'appaltatore ai fini di una ottimale esecuzione del servizio.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di disinfestazione e profilassi anti-murina, nonché di monitoraggio delle infestazioni presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano (di seguito *Università*), incluse le aree esterne pertinenziali. In particolare:
 - a) profilassi anti-murina;
 - b) deblattizzazione;
 - c) lotta alle zanzare (trattamenti larvicidi) e n. 20 trattamenti adulticidi;
 - d) lotta integrata alle mosche (solo per la sede di Lodi);
 - e) programma di contenimento vespe e calabroni (solo per la sede di Lodi);
 - f) trattamento antifecondativo per piccioni.
- 2. Costituiscono oggetto del presente appalto anche i sotto indicati servizi aggiuntivi, extra-canone, presunti e non garantiti:
 - g) n.20 interventi/anno per la rimozione di nidi di vespe e calabroni;
 - h) n.2 interventi/anno di allontanamento sciame di api;
 - i) n.15 trattamenti adulticidi/anno per la lotta alle zanzare;
 - j) n.300 ore/anno per interventi di rimozione del guano e successiva sanificazione;
 - k) n.10 interventi/anno per la rimozione di carcasse animali, di medie e piccole dimensioni;
 - l) n.20 noleggi/anno con l'impiego di un'autoscala o di una piattaforma aerea;
 - m) fornitura e manutenzione di n.40 dispositivi automatici per disinfestazione notturna delle portinerie;
 - n) n.250 ore/anno per opere di lieve entità mirate all'allontanamento dei volatili;
 - o) fornitura di n.50 erogatori di esca topicida/anno, presunti e non garantiti, in sostituzione degli erogatori danneggiati.
- 3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), f) sono riferiti alle superfici fondiarie (aree verdi e spazi esterni agli edifici) ed agli spazi interni agli edifici situati al piano interrato, seminterrato, terra e rialzato. Eventuali interventi ai piani non menzionati saranno da intendersi come interventi correttivi, così come descritti all'art. 5, c.7 e all'art. 6, c.7.
- 4. Gli interventi di cui alle lettere g) h), i), j), k), l), m), n), o) devono considerarsi presunti e non garantiti in quanto verranno richiesti solo in caso di necessità.
- 5. Negli Allegati 1 e 2 sono stati riportati, rispettivamente, le *Superfici Nette degli Edifici* e delle *Aree Verdi* oggetto dell'appalto.



ART.3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 36 mesi, a partire dalla data di inizio del servizio, con eventuale opzione di proroga, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per ulteriori 24 mesi.

ART.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo, presunto e non garantito, della spesa prevista per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 ammonta, al netto di I.V.A., a € 1.371.250,00, di cui:

€ 822.750,00 per il triennio del contratto base e € 548.500,00 per l'eventuale biennio opzionale. Di seguito le quotazioni poste a base di gara.

<u>Servizi a canone</u>			Importo annuale €
art. 2 punto 1 lett. a) - e)			€ 70.000,00
art. 2, punto 2, f) trattamento antifecondativo per piccioni			€ 60.000,00
Importo servizi a canone/anno			130.000,00
Importo servizi a canone/triennio			390.000,00
Importo servizi a canone/biennio opzionale			260.000,00
Importo servizi a canone/quinquennio			650.000,00
<u>Servizi extra canone</u>			
Descrizione servizi	Quotazione unitaria	Quantità annua (presunta e non garantita)	Importo annuale €
art. 2, punto 2, g) n. 20 interventi/anno per la rimozione di nidi di vespe e calabroni	€ 200,00/cad	20	€ 4.000,00
art. 2, punto 2, h) n. 2 interventi/anno di allontanamento sciami di api	€ 1.500,00/cad	2	€ 3.000,00
art. 2, punto 2, i) n. 15 trattamenti adulticidi per la lotta alle zanzare	€ 350,00/cad	15	€ 5.250,00
art. 2, punto 2, j) n. 300h/anno ore per interventi di rimozione del guano e successiva sanificazione	€ 200,00/h	300 ore	€ 60.000,00
art. 2, punto 2, k) n. 10 interventi/anno per la rimozione di carcasse animali di medie e piccole dimensioni	€ 150,00/cad.	10	€ 1.500,00
art. 2, punto 2, l) noleggio per l'impiego di autoscala o di una piattaforma aerea	€ 1.000,00/cad.	n. 20 (giornate)	€ 20.000,00
art. 2, punto 2, m) fornitura e manutenzione di n.40 dispositivi automatici/anno per disinfestazione notturna delle portinerie	€ 200,00/cad.	40 dispositivi	€ 8.000,00
art. 2, punto 2, n) n. 250 ore/anno per opere di lieve entità mirate all'allontanamento volatili	€ 150,00/h	250 ore	€ 37.500,00
art. 2, punto 2, o) fornitura di n. 50 erogatori d'esca topicida/anno	€ 100,00/cad.	50	€ 5.000,00
Importo servizi extra canone/anno			144.250,00
Importo servizi extra canone/triennio			432.750,00



Importo servizi extra canone/biennio opzionale	288.500,00
Importo servizi extra canone/quinquennio	721.250,00
Totale importo contratto (servizi a canone + servizi extra canone, al netto di IVA)	€ 1.371.250,00

2. Il prezzo del servizio aggiudicato dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività sopra elencate e specificate nei successivi articoli.
3. La documentazione tecnica di gara prevede l'indicazione della consistenza e delle metrature degli edifici e delle aree esterne oggetto del servizio. Tale indicazione di massima è da intendersi esemplificativa e non esaustiva in quanto - trattandosi di appalto a corpo - la determinazione del corrispettivo è stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile che risulterà in offerta e non subirà modificazioni in caso di variazioni della consistenza degli edifici e delle aree esterne, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 4 bis, "Variazioni".

ART.4 BIS VARIAZIONI

1. Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In caso di attivazione dell'opzione di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto base e già applicati allo stesso.
L'importo stimato di tale opzione è pari a € 548.500,00, al netto di Iva, come già indicato al precedente art. 3.
L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.
2. Proroga tecnica: la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Variazione delle consistenze: nel corso della durata dell'appalto il Committente si riserva la facoltà di introdurre variazioni rispetto alle consistenze oggetto del servizio con contestuale diminuzione o aumento del corrispettivo a canone e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle medesime condizioni tecniche. In particolare l'importo del contratto potrà essere adeguato in aumento o in diminuzione nell'ordine massimo del 20%, come previsto al precedente punto 3.
In particolare l'Appaltante si riserva la facoltà di escludere dal servizio aree o edifici, applicando una proporzionale riduzione del canone per:



- l'apertura di cantieri affidati a terze parti, sulle quali incomberà comunque l'obbligo di garantire la stabilità delle infestazioni;
- la disattivazione o alienazione di edifici.

INTERVENTI INCLUSI NEL CANONE

ART.5 PROFILASSI ANTIMURINA (art. 2, lett. a)

1. La profilassi antimurina consiste nel monitoraggio e nella sostituzione di esche rodenticide al fine di distruggere o ridurre la popolazione di ratti e topi, nonché di evitare danni ad infrastrutture edili ed impiantistiche, perdite di materiali e/o di derrate alimentari.
Di seguito è indicata la frequenza dei trattamenti:
 - ***n. 12 cicli di trattamenti all'anno***, con una periodicità mensile, per il monitoraggio e la sostituzione delle esche rodenticida presso edifici universitari ubicati in:
 - Via Festa del Perdono, 3/7 - Milano
 - Via Noto 6/8 - Milano
 - Via Conservatorio, 7 - Milano
 - Via Celoria, 2 - Milano
 - Via Celoria, 10 - Milano
 - Via Celoria, 26 - Milano
 - Via Celoria 18 - Milano
 - Via Golgi 19 - Milano
 - Via Venezian 21 - Milano
 - Via Venezian 15 - Milano
 - ***n. 6 cicli di trattamenti all'anno***, con una periodicità bimestrale, presso i restanti insediamenti universitari.
2. I trattamenti programmati di cui al precedente comma dovranno essere condotti, negli spazi esterni ed interni, con metodiche ed uso di mezzi a basso impatto ambientale, eseguiti accuratamente ed a regola d'arte, in modo da evitare:
 - intralcio o disturbo alle attività lavorative;
 - ogni rischio per la salute delle persone che, a qualsiasi titolo, frequentano gli spazi sottoposti a trattamento;
 - danneggiamento a superfici, rivestimenti, arredi, attrezzature, apparecchiature e ad ogni altro oggetto presente nelle aree soggette a trattamento.
3. Le postazioni d'erogazione d'esca devono essere provviste di un'etichetta recante:
 - numero di identificazione del dispositivo;
 - principio attivo dell'esca utilizzata e suo antidoto;
 - denominazione dell'appaltatore e suoi recapiti.
4. Le postazioni di erogazione delle esche dovranno essere a prova d'apertura e di intrusione da organismi non target, in materiale robusto, di colorazione non vistosa e georeferenziati tramite portale web.
5. Le esche rodenticida dovranno essere costituite da blocchi paraffinati o, previa consultazione dei responsabili di struttura dell'Università, da buste contenenti formulati, costituiti da *bromadiolone* o *difenacoum* oltre che *denatonium benzoato* in pasta, tali da ridurre il rischio di consumo da parte di organismi non target.



6. I referenti interni dell'Università dovranno poter verificare in tempo reale, sul portale web dedicato, l'esecuzione dei trattamenti programmati e degli interventi correttivi, nonché lo storico delle singole lavorazioni.
7. I trattamenti periodici devono mirare al controllo delle infestazioni; pertanto, eventuali interventi correttivi saranno eseguiti dall'Appaltatore con oneri a proprio carico, senza poter pretendere alcun compenso particolare oltre quello stabilito contrattualmente.

ART.6 DEBLATTIZZAZIONE (art.2, lett.b)

1. Il trattamento periodico consiste in n. 6 cicli di trattamenti all'anno concentrati nel periodo di maggiore proliferazione dei cicli biologici degli infestanti. Indicativamente:
 - febbraio/marzo (1° ciclo)
 - aprile/maggio (2° ciclo)
 - giugno/luglio (3° ciclo)
 - agosto/settembre (4° ciclo)
 - ottobre/novembre (5° ciclo)
 - dicembre/gennaio (6° ciclo)
2. I trattamenti programmati di cui al precedente comma dovranno essere condotti, negli spazi esterni ed interni, con metodiche ed uso di mezzi a basso impatto ambientale, eseguiti accuratamente ed a regola d'arte, in modo da evitare:
 - intralcio o disturbo alle attività lavorative;
 - ogni rischio per la salute delle persone che, a qualsiasi titolo, frequentano gli spazi sottoposti a trattamento;
 - danneggiamento a superfici, rivestimenti, arredi, attrezzature, apparecchiature e ad ogni altro oggetto presente nelle aree soggette a trattamento.
3. I trattamenti programmati si intendono mirati al monitoraggio e controllo dell'insorgenza di infestazioni da insetti striscianti; in particolar modo, le rilevazioni saranno effettuate mediante cattura su tavole collanti di materiale cartaceo inserito in appositi erogatori di plastica di basso profilo, resistenti e dotati di chiave apposita per l'apertura. Detti dispositivi dovranno essere coerentemente numerati e geolocalizzati.
4. Ove necessario (es. camere di crescita, stabulari), il trattamento, su richiesta del responsabile universitario di struttura, dovrà essere realizzato mediante il posizionamento di idonee trappole e senza spargimenti di prodotto.
5. I prodotti destinati all'irrorazione in aree interne dovranno essere privi di tracce odorose.
6. Nel canone saranno compresi anche n.10 interventi/anno, a chiamata, atti all'eliminazione di infestazioni nei locali tecnici (es.: cabine elettriche, cabine ascensore, locali che ospitano impianti sollevamento acque nere).
7. I trattamenti periodici devono mirare al controllo delle infestazioni; pertanto, eventuali interventi correttivi saranno eseguiti dall'Appaltatore con oneri a proprio carico, senza poter pretendere alcun compenso particolare oltre quello stabilito contrattualmente.

ART.7 LOTTA ALLE ZANZARE (art. 2, lett. c) - trattamenti larvicidi e n. 20 interventi adulticidi annui

1. I trattamenti larvicidi di culicidi dannosi per l'uomo in programmazione dovranno essere eseguiti con un intervallo di 15 giorni e dovranno essere effettuati in tutte le caditoie e luoghi di formazione di ristagno impiegando formulati in granuli o pastiglie effervescenti contenenti i principi attivi *diflubenzuron* o *Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis* e *Bacillus sphaericus*.



2. Il programma di trattamento dovrà consistere di 12 interventi all'anno per ciascun sito universitario secondo il seguente calendario:
 - 1° intervento entro 15/4;
 - 2° intervento entro 30/4;
 - 3° intervento entro 15/5;
 - 4° intervento entro 30/5;
 - 5° intervento entro 15/6;
 - 6° intervento entro 30/6;
 - 7° intervento entro 15/7;
 - 8° intervento entro 30/7;
 - 9° intervento entro 15/8;
 - 10° intervento entro 30/8;
 - 11° intervento entro 15/9;
 - 12° intervento entro 30/9;
3. Nell'importo a canone sono compresi altresì n. 20 trattamenti adulticidi/annui.
4. I 20 trattamenti adulticidi dovranno essere eseguiti con pompe microdosatrici e nell'ottica della maggior tutela ambientale preferendo formulati a base biologica.
5. Il servizio di cui al punto precedente deve essere effettuato nelle aree verdi e/o nei cortili esterni di pertinenza degli edifici universitari, nonché in quegli spazi interni ove siano presenti particolari impianti (es. pompe di sollevamento).
6. Nel canone rientrano anche n. 35 trattamenti larvicidi/anno che dovranno essere eseguiti su richiesta dei referenti interni o qualora ritenuti necessari dall'Appaltatore.
7. Sul portale web dedicato all'appalto i referenti interni dell'Università dovranno poter consultare, anche grazie alla marcatura digitale e georeferenziazione di tombini e caditoie, l'avvenuto trattamento ed avere indicazione circa le eventuali tombinature ostruite o inagibili.

ART.8 LOTTA INTEGRATA ALLA MOSCHE (solo Sede di Lodi) (art. 2, c.1, lett. d)

1. Presso la sede universitaria di Lodi l'Appaltatore deve garantire un piano di trattamenti finalizzati al contenimento delle popolazioni di mosche negli ambienti di ricovero zootecnico. In particolare, un piano di lotta integrata che preveda:
 - trattamenti larvicidi con cadenza regolare, stabilita a discrezione dell'appaltatore, in modo da rendere efficace la lotta integrata;
 - su richiesta dei referenti interni dell'Università, trattamenti adulticidi delle aree esterne con atomizzatore;
 - trattamenti, in stagione primaverile ed estiva, delle aree interne di stabulazione dei reparti bovini, suini, caprini, ovini, mediante l'impiego di prodotti specifici, con formulazione compatibile con la presenza di animali da stalla, nonché fornitura di pannelli per la deposizione di detto formulato;
 - detti formulati dovranno essere distribuiti nelle zone o nei punti di forte presenza delle mosche (pareti esterne, stipiti di porte e finestre) e, se necessario, nei locali interni attigui alla superficie trattata.
2. Il trattamento dovrà essere integrato da un piano di lanci di insetti utili nella stagione primaverile ed estiva, da effettuarsi nelle aree interessate non meno di 2 volte al mese.

ART.9 PROGRAMMA DI CONTENIMENTO DI VESPE E CALABRONI (solo Sede di Lodi) (art. 2, c.1, lett. e)



1. Presso la sede Universitaria di Lodi, l'Appaltatore deve garantire un piano di riduzione della pressione generata dalle intrusioni di imenotteri sociali dannosi quali vespe e calabroni.
2. Il servizio richiesto dovrà consistere in:
 - presa in carico dell'impianto di numero 60 trappole a cattura massiva contenente liquido attrattivo posizionate sulle facciate della facoltà di veterinaria, ovvero sia riempimento bimestrale di liquido in stagione (marzo-ottobre) e sostituzione delle trappole rotte o mancanti;
 - sopralluogo con individuazione e asportazione di favi immediatamente rimovibili;
 - definizione, in accordo con i referenti interni UNIMI, delle modalità di asportazione dei favi non immediatamente rimovibili.

ART.10 TRATTAMENTO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI (art. 2, c.2, lett. f)

Il servizio dovrà essere garantito presso i sottoelencati edifici universitari con almeno 25 interventi/anno per ciascuno degli edifici sotto elencati:

- Via dell'Università 6 - Lodi
 - Via Celoria 2 - Milano
 - Via Conservatorio 7 - Milano
 - Via Festa del Perdono 3/7 - Milano
 - via Fratelli Cervi 93 - Segrate (Mi)
 - Via Fratelli Cervi 201 - Segrate (Mi)
 - Via A. di Rudini 8 (Corpo C) - Milano
 - Via Golgi, 18 - Orto Botanico - Milano
1. Il servizio, sulla base di un progetto presentato in sede di offerta tecnica, dovrà essere articolato nelle fasi sotto indicate:
 - avvio del trattamento, con un monitoraggio iniziale;
 - acquisto e somministrazione del farmaco antifecondativo;
 - installazione di almeno 15 distributori automatici di mangime/farmaco, georeferenziati;
 - approvvigionamento dei distributori a cura del personale dell'appaltatore;
 - manutenzione, pulizia e disinfezione delle attrezzature.

INTERVENTI ESCLUSI DAL CANONE - PRESUNTI E NON GARANTITI

ART.11 N. 20 INTERVENTI/ANNO PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI VESPE E CALABRONI (art. 2, c.2, lett.g)

1. Il servizio consta di n. 20 interventi/anno, presunti e non garantiti, di allontanamento di vespe e calabroni con eventuale rimozione del nido, secondo la quotazione base proposta nella tabella dell'art. 4
2. I suddetti interventi devono essere effettuati con prodotti abbattenti a rapida azione garantendo la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, nonché la salubrità degli spazi al termine di ciascun intervento.

ART.12 ALLONTANAMENTO DI SCIAMI DI API (art. 2, c.2, lett.h)

1. Il servizio consta di n. 2 interventi/anno, presunti e non garantiti, di allontanamento di sciami d'api, con la quotazione base di cui alla tabella dell'art. 4.
2. Per l'eventuale impiego di una piattaforma aerea o di un'autoscala si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 16 del presente capitolato.



ART.13 LOTTA ALLE ZANZARE - 15 TRATTAMENTI ADULTICIDI/ANNO (art. 2, c.2, lett. i)

1. Il servizio consiste in n. 15 trattamenti adulticidi/anno, includendo anche la lotta all'*Aedes albo pictus* (ovvero zanzare tigre), presunti e non garantiti, secondo le richieste dell'Appaltatore.
2. Detti trattamenti saranno effettuati in seguito alla segnalazione di pullulazioni impreviste di zanzare in aree particolari da parte dei referenti interni dell'Università oppure in occasione dell'organizzazione di eventi nelle aree verdi dell'Ateneo o nel caso di emergenze di tipo sanitario (es.: *dengue*).
3. Gli abbattenti dovranno essere a base di piretro naturale o piretroidi di terza generazione in formulazione non fitotossica, dando la preferenza a composti a basso impatto ambientale e di residualità limitata. Inoltre i prodotti insetticidi da impiegarsi non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della *Scheda dei dati di Sicurezza*, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":

- H340 *Può provocare alterazioni genetiche*
- H341 *Sospettato di provocare alterazioni genetiche*
- H350 *Può provocare il cancro*
- H351 *Sospettato di provocare il cancro*
- H360 *Può nuocere alla fertilità o al feto*
- H361 *Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto*
- EUH 380 *Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani*
- EUH 381 *Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani*

In aggiunta, in etichetta, non deve essere presente il pittogramma GHS06. Sono da preferire i formulati con assenza di odori o effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni; sono inoltre da preferire i formulati con assenza di fitotossicità alle normali dosi di utilizzo, privilegiando i formulati che, a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico rispetto al valore di DL50 (mg/kg) su ratto.

4. La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nell'etichetta registrata presso il Ministero della Salute, nonché conforme a quanto specificato sulla scheda del produttore.
Non è ammessa nessuna diluizione non prevista dalla scheda tecnica/etichetta del prodotto.
5. Le sospensioni insetticide dovranno essere distribuite con atomizzatori spalleggianti o autocarrati, trattando la vegetazione (tappeto erboso e terreno diversamente inerbito) sino a 3 m di altezza, irrorando accuratamente specie tappezzanti, siepi e cespugli.
6. L'Appaltatore dovrà rispettare il tempo di rientro del prodotto impiegato e dovrà segnalare adeguatamente l'area trattata.
7. Prima dell'applicazione degli insetticidi, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al referente interno dell'Università, con almeno due giorni di anticipo, la data di esecuzione del trattamento.
8. In caso di pullulazioni in locali interni, previa ispezione dei medesimi, l'Appaltatore dovrà accertare le cause scatenanti e l'origine dell'infestazione, fornendo consulenza su eventuali azioni preventive, nonché sulla necessità di agire con fumigazione di prodotti non infiammabili a basso impatto ambientale, in orari e modalità compatibili con le attività amministrative didattiche e di ricerca.
9. I trattamenti dovranno essere effettuati il sabato entro le ore 07:30 o, previa autorizzazione del referente interno dell'Università, nei giorni lavorativi entro le ore 07:30, in modo da evitare la presenza di utenza.
10. I 15 trattamenti adulticidi dovranno essere eseguiti con pompe microdosatrici e nell'ottica della maggior tutela ambientale preferendo formulati a base biologica.



11. Il servizio di cui al punto precedente deve essere effettuato nelle aree verdi e/o nei cortili esterni di pertinenza degli edifici universitari, nonché in quegli spazi interni ove siano presenti particolari impianti (es. pompe di sollevamento).
12. Considerato che l'Orto Botanico di Via Celoria, 18 e l'area verde di Via Festa del Perdono, 7 sono utilizzati per lo svolgimento di eventi con la presenza di pubblico, oltre alla normale profilassi anti-larvale, deve essere garantita la realizzazione di un'ulteriore tutela prevedendo metodi alternativi e supplementari che siano a basso impatto ambientale e che rispettino il contesto operativo.

ART.14 RIMOZIONE DEL GUANO E SANIFICAZIONE (art.2, c.2, lett. j)

1. Il servizio ha lo scopo di restituire, mediante la rimozione del guano, decoro e igiene a:
 - **aree esterne** caratterizzate dalla presenza di zone d'appoggio e frequentate da volatili (balconi, cortili, locali tecnici, terrazzi);
 - **aree interne** calpestabili, con un'altezza non inferiore al metro e cinquanta, quali sottotetti, mansarde e locali in disuso ove sia stata accertata la presenza abitudinaria di volatili.
2. Il servizio è da intendersi comprensivo di sopralluogo iniziale, asporto del guano, e confezionamento negli ecobox forniti dall'appaltante, sanificazione ed eventuale disinfestazione ed ha ad oggetto le superfici orizzontali e verticali, inclusa la superficie di eventuali impianti (es.: tubazioni, canaline).
3. Il servizio non comprende lo smaltimento del guano, che sarà a cura dell'Università.
4. Sono state preventivate n. 300 ore/anno, la cui quotazione a base di gara è desumibile da quanto indicato nella tabella dell'art. 4.
5. Per l'eventuale impiego di una piattaforma aerea o di un'autoscala o piattaforma si rinvia a quanto previsto dal presente capitolato al successivo art.16.

ART.15 RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI (art.2, c.2, lett. k)

Il servizio comprenderà:

- n. 20 interventi all'anno, presunti e non garantiti, di rimozione di carcasse animali (es.: topi, ratti, colombi, nutrie), tranne gli animali da affezione dotati di microchip (es.: cani, gatti, conigli, pappagalli, criceti, tartarughe);
- pulizia e disinfezione circoscritte alle superfici contaminate;
- smaltimento della carcassa animale.

ART.16 IMPIEGO AUTOSCALA O PIATTAFORMA AEREA (art.2, c.2, lett.l)

1. Qualora le condizioni operative lo richiedano, il servizio potrà essere svolto con l'impiego di un'autoscala o una piattaforma aerea.
2. Sono state previste n. 20 giornate/anno, presunte e non garantite, con una quotazione a base di gara desumibile da quanto indicato nella tabella dell'art. 4.
3. Il personale destinato a detta attività dovrà essere in possesso della necessaria abilitazione prevista per l'uso della piattaforma aerea, per le lavorazioni in quota e formazione aggiornata.

ART.17 FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 40 DISPOSITIVI AUTOMATICI PER DISINFESTAZIONE NOTTURNA DELLE PORTINERIE (art.2, c.2, lett.m)

1. Il servizio comprende la fornitura e la manutenzione di n. 40 dispositivi automatici/anno per la disinfestazione notturna delle portinerie.



2. Il quantitativo annuale di cui al punto precedente deve intendersi presunto e non garantito, con una quotazione a base di gara desumibile dalla tabella dell'art. 4.

ART.18 N. 250 ORE PER OPERE DI LIEVE ENTITA' MIRATE ALL'ALLONTANAMENTO VOLATILI (art.2, c.2, lett.n)

1. Il servizio si riferisce all'installazione di mezzi meccanici (es.: reti, puntali, bird wire, dissuasori basculanti) su finestre, porte, piccole aperture.
2. La quotazione posta a base di gara, desumibile dalla tabella dell'art.4, deve ritenersi comprensiva del costo della manodopera e dei materiali necessari all'esecuzione delle suddette opere.

ART.19 FORNITURA DI N. 50 EROGATORI DI ESCA TOPICIDA (art.2, c.2, lett.o)

L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione degli erogatori di esca topicida danneggiati per un quantitativo, presunto e non garantito di n. 50 erogatori/anno.

ART.20 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE

È obbligo dell'Appaltante:

- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ex art. 26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008;
- dare opportuna informazione dell'attivazione del contratto mediante pubblicazione sul sito web dell'Università;
- fornire all'Appaltatore i nominativi dei referenti interni;
- dare attuazione alle prescrizioni formulate dall'Appaltatore per il contenimento delle infestazioni (es.: corretta gestione dei rifiuti, chiusura delle forometrie impiantistiche);
- smaltire, secondo la vigente normativa, il guano rimosso in seguito agli interventi previsti dall'art. 14.

ART.21 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve:

- garantire l'impiego di attrezzature e macchine conformi alle prescrizioni di legge;
- impiegare personale opportunamente formato rispetto alle mansioni cui sarà destinato per lo svolgimento del servizio;
- garantire una sede operativa distante non più di 80 km dalle sedi universitarie di cui agli Allegati 1 e 2 al presente capitolato;
- predisporre il programma operativo definito dall'art. 1 e trasmetterlo al competente ufficio dell'Università, entro 30 giorni dall'avvio del servizio;
- osservare le disposizioni del DUVRI;
- eseguire il servizio secondo le disposizioni del presente capitolato ed in osservanza della vigente normativa di settore;
- smaltire le carcasse animali rimosse in seguito agli interventi di cui all'art.15;
- formulare prescrizioni utili al contenimento delle infestazioni;
- segnalare eventuali criticità all'ufficio competente (Ufficio Sostenibilità dell'Università);
- mettere a disposizione una piattaforma informatica dedicata che garantisca il costante monitoraggio del servizio. La piattaforma dovrà garantire ai referenti interni della stazione appaltante:
 - a) l'inoltro della richiesta di intervento;
 - b) il tempestivo monitoraggio delle richieste;
 - c) la verifica dei trattamenti e dei monitoraggi periodici presso ciascun edificio universitario.



- effettuare tutte le verifiche opportune volte ad accertare la necessità di trattamenti secondo le linee guida regionali in materia di lotta alle arbovirosi.

ART.22 PAGAMENTI

Art. 22.1 Corrispettivo per le attività a canone

Le attività a canone saranno remunerate attraverso un canone con cadenza trimestrale.

La determinazione dell'importo del Canone trimestrale sarà effettuata attraverso la seguente formula:

$$C_{tm} = C / 4$$

Dove:

C_{tm} = Canone trimestrale

C = Canone annuo del Servizio

Art. 22.2 Corrispettivo per le attività extra canone

Per il calcolo dell'importo dei corrispettivi delle attività extra canone, deve farsi riferimento all'elenco prezzi di cui all'art. 4, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

La fatturazione degli interventi extra-canone avverrà a consumo e i corrispettivi siano liquidati dopo ogni intervento richiesto.

Le fatture emesse dall'Appaltante e trasmesse tramite Sistema Di Interscambio saranno liquidate entro 30 gg. dalla data di accettazione da parte del RUP, ovvero dalla relativa emissione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltante provvederà al pagamento previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31/03/2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;
- Codice amministrazione destinataria: **AGN41C**;
- Il CIG. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione "Dati del contratto" o in alternativa "Dati dell'ordine di acquisto";
- L'oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio effettuato;
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).

A norma dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

ART. 23 - REVISIONE PREZZI



Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

ART.24 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto e nei relativi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto;
- dall'inosservanza delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

ART. 25 PENALI

Si richiama l'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale troverà piena applicazione nel presente appalto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, o disposti con ordine di servizio in corso di esecuzione, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari all'0,5% dell'importo netto contrattuale.



Nel caso in cui la somma delle penali applicate nel corso del rapporto ecceda il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procederà alla risoluzione di diritto come prevista dall'art. 29.

Si precisa che l'applicazione delle penali verrà disposta su insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in presenza di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Affidatario.

Dato atto della generale applicabilità dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltante sarà legittimato altresì ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali specifiche nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati:

1. Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro contenute nel DUVRI predisposto dal competente ufficio dell'Università, la cui gravità sarà stabilita discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo € 2.500,00.

3. Modalità di esecuzione degli interventi con modalità difformi da quanto previsto dal presente Capitolato, la cui gravità sarà stabilita discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, determineranno l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.500,00.

Si ricorda che sussistono degli adempimenti comunicativi dei dati dell'affidatario e dell'appalto nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle vigenti normative.

L'Affidatario si impegna, pertanto, a comunicare al RUP, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente atto.

Sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'invio delle comunicazioni all'ANAC.

Le inadempienze verranno contestate all'Affidatario a mezzo pec, con espressa indicazione dell'applicazione della relativa penale prevista.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà a mezzo pec l'eventuale infrazione. Decorso tale termine, l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento di una quota della fideiussione pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

ART.26 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.



L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Si obbliga altresì a rispettare le previsioni di cui all'art. 11, commi 1,2, 3, 4, del D.lgs. n. 36/2023.

ART.27 GARANZIE ASSICURATIVE (RCT/RCO)

Qualora l'Appaltatore non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante o di terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale minimo per sinistro di:

- € 2.500.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato.
- € 2.500.000,00 in relazione all'attività dei dipendenti.

In caso di subappalto le prescrizioni di cui sopra si applicheranno anche al subappaltatore.

ART.28 GARANZIA DEFINITIVA

La società aggiudicataria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all'Amministrazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193, con la specifica che la garanzia è comunque rilasciata in conformità all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Sarà rilasciata per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse.

Ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione delle certificazioni, oppure di copia delle stesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, a condizione della preventiva consegna



all'Istituto garante, da parte dell'Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, consecutivi e continui, al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria.

ART.29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 1453 del c.c.

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto d'appalto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, nonché nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per l'affidamento finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Potrà essere richiesta la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., anche in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva.

In caso di risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ossia per inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, assegnando un termine di 15 giorni per presentare le controdeduzioni. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Nei casi diversi dal grave inadempimento, in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine all'appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, è pari a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Segnatamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo PEC unimi@postecert.it.

Si precisa che la valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.



L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- 1) L'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 25 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto.
- 6) ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento delle prescrizioni contrattuali determini l'applicazione di tre penali fra quelle previste dal precedente art. 25;
- 7) l'Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio (es.: revoca o annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti).

Nei casi di cui all'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite per unimi@postecert.it.

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui al Art. 10, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART.30 RECESSO DELL'APPALTANTE

Trova applicazione l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore di eventuali materiali utili esistenti in deposito, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si richiama quanto previsto all'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo pec info@postecert.it con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verificherà la regolarità dei servizi.

ART.31 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto nel limite del 49,99% delle prestazioni.



In conformità a quanto previsto dall'art. 119 c.17 del Codice, le prestazioni per cui è previsto il subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 il subappalto si considera operativo solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Amministrazione Appaltante pagherà il corrispettivo direttamente all'Appaltatore,

L'Appaltatore dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 119, comma 11, del Codice, nel qual caso l'amministrazione appaltante pagherà direttamente il subappaltatore. Segnatamente le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore sono le seguenti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART.32 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

ART.33 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario.



Al termine del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni, sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

ART.34 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio oggetto della presente gara sarà sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Tale attività verrà svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 36 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23.

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente articolo 25, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Ai sensi dell'art 37 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23, il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali delle operazioni di conformità; la certificazione di conformità.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART.35 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE



Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, trova applicazione l'art. 124

La stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si precisa, però, che la stazione appaltante si riserva di valutare la necessità, in ragione delle condizioni di mercato o di ulteriori circostanze rilevanti, di modificare le condizioni del nuovo affidamento in accordo con l'operatore economico interpellato.

Si richiama l'applicabilità dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, anche con riferimento alle altre fattispecie previste nello stesso.

ART. 36 RISERVE E ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 34 e 7 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

Altresì, con riferimento all'istituto della Transazione, si richiama l'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 37 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 38 SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 39 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 40 PATTO DI INTEGRITÀ

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accollandolo in ogni sua parte.

ART. 41 PANTOUFLAGE

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.



lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART. 42 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART.43 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 43 articoli.

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

- *Allegato 1 - Superfici Nette degli Edifici per Servizio Disinfestazione*
- *Allegato 2 - Superfici delle Aree Verdi*
- *Allegato 3 - Link Planimetrie edifici a campione*